



CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA

DELLE PROVINCE DI COMO E LECCO

22100 COMO - Via Diaz, 26 - Tel. (031) 24.58.11 - Fax (031) 26.16.58
23900 LECCO - Via Parini, 33 - Tel. (0341) 36.44.80 - Fax (0341) 36.05.43

Codice Fiscale 80003670132

www.cassaedilecomo.it – www.cassaedilelecco.it – info@cassaedilecomo.it – info@cassaedilelecco.it

INDENNITÀ INTEGRATIVA DI MALATTIA, TBC, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE - NORMATIVA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2008.

In relazione a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore edile, il trattamento economico integrativo di malattia, tbc, infortunio sul lavoro e malattia professionale deve essere corrisposto dall'impresa direttamente in busta paga incrementato, dal 01/10/2000, anche della percentuale per riposi annui (4,95%). Tale percentuale del 4,95%, come precisato più avanti, resterà a carico dell'azienda.

Ne scaturisce che tali importi integrativi erogati direttamente dall'azienda dovranno essere assoggettati alle rispettive contribuzioni sociali (INPS e INAIL) nonché a quelle fiscali (IRPEF).

Con cadenza mensile, le aziende chiederanno il rimborso alla Cassa Edile utilizzando i coefficienti già in atto fino al 30/9.2000 (senza pertanto il 4,95%) compilando l'apposito quadro, caselle da 23 a 30, dell'**Elenco dei Lavoratori Occupati**.

Ne consegue quindi che la più volte citata percentuale per riposi annui non riguarda la Cassa Edile e rimane pertanto a carico delle aziende. Per le modalità operative, la comunicazione n. 165 del 27 Novembre 2000 della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili, suggerisce di applicare, in busta paga, due coefficienti: 1) il coefficiente orario "A", già in vigore fino al 30/9.2000, ricavando un importo da corrispondere al lavoratore e da richiedere a rimborso alla Cassa Edile; 2) il coefficiente orario "B" ricavando un importo da corrispondere al lavoratore, che rimarrà a carico dell'impresa.

MODALITÀ DI CALCOLO PER LA CORRESPONSIONE IN BUSTA PAGA DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA DOVUTA IN CASO DI MALATTIA E TBC

Il calcolo dell'integrazione dovuta al lavoratore in busta paga, già comprensiva della percentuale per riposi annui, deve essere effettuato mediante l'applicazione di coefficienti orari.

Premesso che il trattamento economico di integrazione deve essere corrisposto al lavoratore NON in prova ed entro i limiti della conservazione del posto, il calcolo va effettuato mediante l'applicazione di coefficienti orari da applicarsi **esclusivamente** su minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale ed eventuale i.v.c. **(con esclusione dell'E.D.R., di superminimi e/o maggiorazione capo-squadra)** in atto nel mese, come qui sotto specificato:

	Coeff. A	+	Coeff. B	=	Coeff. Comples.
- per il 1°, 2° e 3° gg., nel caso la malattia superi 6 giorni:	0,500	+	0,0495	=	0,5495
- per il 1°, 2° e 3° gg., nel caso la malattia superi 12 giorni:	1,000	+	0,0495	=	1,0495
- dal 4° al 20° gg., per le giornate indennizzate dall'INPS:	0,330	+	0,0495	=	0,3795
- dal 21° al 180° gg., per le giornate indennizzate dall'INPS:	0,107	+	0,0495	=	0,1565
- dal 181° al termine del periodo di comporta, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS:	0,500	+	0,0495	=	0,5495

Per le imprese che applicano il ccnl dell'industria i coefficienti sopra esposti hanno validità dal 01/06/2008, mentre per quelle che applicano il ccnl dell'artigianato hanno decorrenza dal 01/07/2008.

I C.C.N.L. per le Imprese Edili ed Affini 20/05-2004 (industria) e 01/10-2004 (artigianato) hanno apportato la seguente modifica al limite di conservazione del posto:

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più

malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per il numero di ore corrispondenti alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per malattia.

Pertanto il conteggio sarà: $40 : 6 = 6,66$, da applicare per tutto l'arco dell'anno. Casi particolari si potranno verificare per i lavoratori con contratto a tempo parziale e per i discontinui per i quali dovrà essere preso a base l'orario settimanale pattuito.

Per gli **apprendisti**, in relazione all'estensione del trattamento di malattia previsto dalla Legge Finanziaria 2007, sono state apportate apposite modifiche ai CCNL per le Imprese Edili ed Affini Industria e Artigianato. Per gli apprendisti non in prova è infatti stato previsto lo stesso trattamento economico giornaliero contemplato per gli operai (vedi coefficienti di cui sopra).

La prestazione di cui trattasi è dovuta per 6 giorni la settimana (come per l'INPS), con l'esclusione delle festività per le quali l'intero trattamento economico resta sempre a carico delle aziende.

Riteniamo utile evidenziare i seguenti casi particolari:

- ◆ **malattia a cavaliere di due mesi:** se nel mese di inizio vengono esclusi dal pagamento i primi tre giorni in quanto l'assenza in tale mese è pari o inferiore a 6 giornate, verificandosi la continuazione dell'evento nel mese successivo con conseguente superamento globale dei 6 o 12 giorni di assenza, i primi tre giorni iniziali dovranno essere corrisposti con il pagamento del secondo mese.
Lo stesso discorso vale qualora si è verificato il pagamento parziale (coeff. 0,5495 periodo superiore a 6 ma non a 12 giorni). Se nel mese di continuazione successivo verrà superata la durata dei 12 giorni, dovrà essere corrisposta la differenza a copertura del coefficiente superiore (1,0495).
- ◆ **in caso di ricaduta** della stessa malattia (riconosciuta come tale dall'INPS e comunque l'evento deve verificarsi entro trenta giorni dal precedente periodo di malattia), vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesima (si considera un'unica malattia con la precedente).
- ◆ **se la malattia supera i 180 giorni**, il trattamento di cui trattasi fino al 270° (od eventualmente fino al 365° giorno, come più sopra esposto) è dovuto soltanto per le giornate **NON** indennizzate dall'INPS. Infatti può accadere che per le malattie a cavaliere di due anni solari il lavoratore benefici del trattamento INPS anche dopo il 180° giorno di assenza per cui cessano i presupposti per il pagamento dell'integrazione da parte dell'impresa se le giornate sono indennizzate dall'INPS stesso.

In caso di assenza ingiustificata, soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui agli specifici articoli dei C.c.n.l., nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia, il trattamento economico dovuto dall'impresa al lavoratore **è ridotto** di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata; la decurtazione è proporzionale al numero di ore di assenza ingiustificata.

Infine la normativa prevede che **durante tutta l'assenza per la malattia e tbc l'ACCANTONAMENTO** per ferie e gratifica natalizia, **debba essere calcolato per intero**, cioè nella misura del 18,5% (il 14,2% andrà versato alla Cassa Edile, la differenza rimarrà in busta paga al lavoratore).

MODALITÀ DI CALCOLO PER LA CORRESPONSIONE IN BUSTA PAGA DELL'INDENNITÀ INTEGRATIVA DOVUTA IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

Per l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale valgono i criteri analoghi a quelli esposti per la malattia. Ne consegue che durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale l'azienda, entro i limiti della conservazione del posto, deve corrispondere al lavoratore **NON in prova** un trattamento economico che si ottiene moltiplicando la quota oraria costituita **esclusivamente** da minimo di paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale ed eventuale i.v.c. (**con esclusione dell'E.D.R., di superminimi e/o maggiorazione capo-squadra**) in atto nel mese, per i seguenti coefficienti:

	Coeff. A	+	Coeff. B	=	Coeff. Compl.
dal 1° al 90° giorno di assenza:	0,234	+	0,0198	=	0,2538
dal 91° giorno in poi:	0,045	+	0,0124	=	0,0574

N.B.: Come 1° giorno di assenza si intende il giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio. Il giorno dell'infortunio viene infatti considerato come giornata lavorativa.

Poiché il trattamento economico giornaliero deve essere corrisposto dall'azienda per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche e le festività, il risultato ottenuto dovrà essere moltiplicato per il numero di ore corrispondente alla divisione per 7 dell'orario contrattuale settimanale in vigore durante l'assenza per infortunio: $40 : 7 = 5,71$.

Per l'infortunio vale quanto già detto per la malattia a proposito dei casi particolari: contratto a tempo parziale e discontinui (orario settimanale pattuito : 7).

Anche per l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale opera la riduzione di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata, soggetta a provvedimenti disciplinari di cui agli specifici articoli dei C.c.n.l. nel mese di calendario precedente l'assenza per infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Per quanto riguarda l'ACCANTONAMENTO delle percentuali per ferie e gratifica natalizia le aliquote da applicare sono:

18,5% - 14,2% per i primi tre giorni; 7,4% - 5,7% dal 4° al 90° giorno; 4,6% - 3,6% dal 91° giorno alla guarigione.

NOTA COMUNE ALLA MALATTIA/TBC E ALL'INFORTUNIO SUL LAVORO/MALATTIA PROFESSIONALE

Anche se non specificatamente attinente all'oggetto in argomento facciamo presente che, nei casi di malattia/tbc di durata inferiore ai sette giorni, l'impresa dovrà corrispondere direttamente all'operaio, **per i primi tre giorni**, la percentuale del 4,95% per riposi annui.

* * * * *

RIMBORSO DA PARTE DELLA CASSA EDILE DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA PER MALATTIA, TBC, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE

I dati per la richiesta di rimborso vanno indicati, relativamente ai lavoratori rimasti assenti, nell'apposito quadro, caselle da 23 a 30, dell'Elenco dei Lavoratori Occupati.

Ricordiamo che l'importo da chiedere a rimborso, da indicare nella casella 28, deve essere sempre arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la prima cifra decimale è uguale o superiore a cinque, per difetto se è inferiore a cinque.

Gli importi relativi al trattamento economico integrativo di malattia, tbc, infortunio sul lavoro e malattia professionale corrisposti dalle aziende in busta paga, dovranno essere chiesti a **rimborso** alla Cassa Edile limitatamente al coefficiente "A".

Il rimborso spetta per l'intero coefficiente "A" se nei tre mesi solari scaduti prima dell'evento risultano dichiarate per il lavoratore rimaste assente almeno 450 ORE (proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale), computate con i criteri qui di seguito riportati:

1. ore di lavoro ordinario per le quali siano stati versati i relativi contributi; a queste vanno equiparate le ore ordinarie lavorate per le quali risultano denunciati i relativi contributi (anche se non ancora versati) in quanto la Cassa Edile ha, in tali casi, un titolo per realizzare il proprio credito nei confronti dell'impresa;
2. ore di assenza per malattia, tbc, infortunio sul lavoro e malattia professionale per le quali sia stato corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa, comprendendo comunque anche i primi tre giorni di carenza anche se non corrisposti;
3. ore di cassa integrazione guadagni per le quali sia stata inoltrata la richiesta all'INPS;
4. le altre ore comunque retribuite: festività, ferie e riposi annui fruiti, permessi sindacali, congedo matrimoniale, donazioni di sangue, corsi professionali edili, diritto allo studio, ecc.

La Cassa Edile effettuerà il controllo delle ore in base a quanto dichiarato dalle Imprese e rimborserà per intero le indennità integrative se la somma delle ore dei tre mesi precedenti quello cui inizia l'assenza risulterà pari o superiore a 450.

Il rimborso della Cassa Edile sarà proporzionalmente ridotto se il numero delle ore risulterà inferiore a 450, vale a dire: indennità integrativa moltiplicato numero ore dei tre mesi (massimo 450) diviso 450.

Non si darà luogo alla riduzione delle indennità integrative per numero di ore inferiori a 450 nei due seguenti casi:

- a) lavoratore assunto da meno di tre mesi;
- b) lavoratore in aspettativa (o in servizio militare).

Come già precedentemente esposto in caso di contratto di lavoro a tempo parziale il limite delle 450 ore ed il rimborso saranno proporzionali secondo il numero delle ore settimanali pattuite rispetto all'orario contrattuale.

Le modalità e i presupposti con cui la Cassa Edile provvederà ai rimborsi sono estremamente semplici tenuto conto che la scrivente elaborerà i dati inviati dalle imprese con conseguente emissione del relativo importo cumulativo, accompagnato da un tabulato di riscontro.

Si fa altresì presente che la Cassa Edile si riserva di richiedere copia della documentazione che riterrà opportuna per il riscontro dei dati esposti per la richiesta di rimborso.

È bene precisare che la Cassa Edile è autorizzata a trattenere dai rimborsi qualsiasi somma le fosse dovuta dall'Impresa a qualunque titolo o causa.

A disposizione per gli eventuali chiarimenti al riguardo, ricordiamo che le informazioni necessarie possono essere rilevate dal ns. sito www.cassaedilecomo.it o www.cassaedilelecco.it.

Con distinti saluti.

**CASSA EDILE DELLE PROVINCE
DI COMO E LECCO**